



2024/23

11.1.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 4/2021
del 5 febbraio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/23]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 191 del 16.6.2020, pag. 3.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1625 della Commissione, del 25 agosto 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115.

⁽²⁾ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211.

⁽³⁾ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 4.11.2020, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1.

- (7) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, i regolamenti (CE) n. 509/1999 ⁽⁷⁾, (CE) n. 2680/1999 ⁽⁸⁾, (CE) n. 911/2004 ⁽⁹⁾, (CE) n. 644/2005 ⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 1739/2005 della Commissione ⁽¹¹⁾ e le decisioni 2000/678/CE ⁽¹²⁾, 2001/672/CE ⁽¹³⁾, 2004/764/CE ⁽¹⁴⁾, 2006/28/CE ⁽¹⁵⁾, 2006/968/CE ⁽¹⁶⁾ e 2009/712/CE della Commissione ⁽¹⁷⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, le decisioni 2000/428/CE ⁽¹⁸⁾, 2002/106/CE ⁽¹⁹⁾, 2003/422/CE ⁽²⁰⁾, 2006/437/CE ⁽²¹⁾ e 2008/896/CE della Commissione ⁽²²⁾ e la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 ⁽²³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2020/691 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, la decisione 2008/392/CE della Commissione ⁽²⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

- dopo il punto 13f (Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione) della parte 1.1 è inserito il seguente punto:
 - «13 g. **32019 R 2035**: Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115), rettificato dalla GU L 191 del 16.6.2020, pag. 3, modificato da:
 - **32020 R 1625**: Regolamento delegato (UE) 2020/1625 della Commissione del 25 agosto 2020 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

⁽⁷⁾ GU L 60 del 9.3.1999, pag. 53.
⁽⁸⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 16.
⁽⁹⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65.
⁽¹⁰⁾ GU L 107 del 28.4.2005, pag. 18.
⁽¹¹⁾ GU L 279 del 22.10.2005, pag. 47.
⁽¹²⁾ GU L 281 del 7.11.2000, pag. 16.
⁽¹³⁾ GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23.
⁽¹⁴⁾ GU L 339 del 16.11.2004, pag. 9.
⁽¹⁵⁾ GU L 19 del 24.1.2006, pag. 32.
⁽¹⁶⁾ GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.
⁽¹⁷⁾ GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13.
⁽¹⁸⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 22.
⁽¹⁹⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.
⁽²⁰⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35.
⁽²¹⁾ GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.
⁽²²⁾ GU L 322 del 2.12.2008, pag. 30.
⁽²³⁾ GU L 247 del 23.9.2015, pag. 1.
⁽²⁴⁾ GU L 138 del 28.5.2008, pag. 12.

- a) all'articolo 83, i termini "o dopo la data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica degli animali conformemente alle procedure doganali norvegesi" sono inseriti dopo i termini "regolamento (UE) n. 952/2013";
- b) agli articoli 87 e 88, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "o, se posteriore, [alla/della/la] data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 4/2021 del 5 febbraio 2021" sono inseriti dopo i termini "[al/del/il] 21 aprile 2021".

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.

- 13h. **32020 R 0689**: Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.

- 13i. **32020 R 0691**: Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
- 13j. **32020 R 0990**: Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).
- 13k. **32020 R 2002**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

nella tabella dell'allegato IV è aggiunto quanto segue:

“Islanda	unità veterinarie o comuni
Norvegia	Kommune”

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

2. I testi dei punti 86a (regolamento (CE) n. 509/1999 della Commissione), 86b (regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione), 112 (decisione 2001/672/CE della Commissione), 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione), 141 (regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione), 142 (regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione), 143 (decisione 2006/28/CE della Commissione) e 145 (decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 1.2, 24 (decisione 2004/764/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 1.2, 33 (regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione) e 34 (decisione n. 2009/712/CE della Commissione) della parte 2.2, 8b (decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione) della parte 3.1, 14 (decisione 2000/428/CE della Commissione), 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione), 28 (decisione 2003/422/CE della Commissione), 37 (decisione 2006/437/CE della Commissione), 42 (decisione 2008/896/CE della Commissione) e 44 (decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 3.2, 57 (decisione n. 2000/678/CE della Commissione), 82 (regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione), 85 (regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione), 87 (decisione n. 2008/392/CE della Commissione) e 91 (decisione n. 2009/712/CE della Commissione) della parte 4.2 sono soppressi con effetto dal 21 aprile 2021.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2019/2035, rettificato dalla GU L 191 del 16.6.2020, pag. 3, (UE) 2020/689, (UE) 2020/691, (UE) 2020/990 e (UE) 2020/1625 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020 ⁽²⁵⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁵⁾ GU L 240 del 28.9.2023, pag. 5.